



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: approvazione dell'atto di comodato a tempo determinato della p.ed. 427, p.m.2, in c.c. di Pieve Tesino con la Comunità Valsugana e Tesino.

Il giorno **ventisei** del mese di **marzo 2014** ad ore **20.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Buffa Fabrizio**
2. **Buffa Manuela**
3. **Avanzo Maria**
4. **Buffa Stefania**
5. **Dellamaria Claudio**
6. **Gecele Livio**
7. **Gecele Tullio**
8. **Granello Luciano**
9. **Menon Jessica**
10. **Nervo Bruno**
11. **Nervo Lido**
12. **Oss Sergio**
13. **Prati Eric**
14. **Trisotto Fiorello**

Sono assentati giustificati i Signori: **Martini Alessandro**

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 6 dell'ordine del giorno.

Oggetto: approvazione dell'atto di comodato a tempo determinato della p.ed. 427, p.m.2, in c.c. di Pieve Tesino con la Comunità Valsugana e Tesino.

Il Relatore premette

- nell'anno in corso si sono conclusi i lavori per la realizzazione e l'allestimento del museo comunale denominato "Museo Per Via" a valere su fondi europei, statali, provinciali e comunali sotto la responsabilità e con il concorso del Comune di Pieve Tesino;
- il suddetto museo si inserirà nel sistema museale della Comunità Valsugana e Tesino per contribuire al rilancio del turismo e per la valorizzazione delle tradizioni e dei costumi che hanno caratterizzato il territorio e le sue popolazioni;
- la Comunità di Valle Valsugana e Tesino ha in comodato o concessione gratuita, compresa anche la funzione di ordinaria gestione, gli immobili costituenti la Casa natale di Alcide De Gasperi in Pieve Tesino;
- i due musei risultano essere fisicamente attigui e funzionalmente complementari;

Il Consiglio Comunale

sentita e fatta propria la premessa;
esaminato il contratto di comodato allegato sub.A al presente provvedimento;
ritenuto che vi sia l'interesse del Comune nell'approvare il citato contratto in modo da utilizzare le conseguenti economie di scala derivanti da una gestione unica delle due strutture;

atteso quindi che sussistono ragioni di pubblico interesse a supporto dell'operazione;

considerato che si tratta di un atto tra due Enti pubblici;

acquisiti i pareri favorevoli:

- di regolarità contabile da parte della ragioniera Nervo Giuliana;
- di regolarità tecnico amministrativa, espresso dal segretario comunale Menguzzo Stefano;

con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 e n. 1 astenuto, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano,

delibera

1. di approvare lo schema di accordo di comodato con la Comunità di Valle Valsugana e Tesino per la cessione gratuita della p.ed. 427 p.m.2 in c.c. di Pieve Tesino al fine di gestire il museo Per Via, così come da allegato sub.A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Sindaco alla firma dell'accordo in parola con la possibilità di apportare a questo eventuali modifiche successive di dettaglio, in accordo tra le parti, nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che al presente provvedimento non conseguono impegni diretti di spesa;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del D.P.R. 0 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di poter sottoscrivere l'accordo prima possibile;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.(I ricorsi b. e c. sono alternativi).

COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

ATTO DI COMODATO A TEMPO DETERMINATO

Tra le parti:

1. **COMUNE DI PIEVE TESINO**, con sede in Pieve Tesino, Piazza G. Buffa Schievano n. 3 Codice fiscale n. 00249810227, rappresentato da: Gecele Livio Mario nato a Pieve Tesino (TN) il 23.01.1951, che interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco e rappresentante legale pro tempore ai sensi dell'articolo 36 del vigente Statuto;

2. **COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**, con sede in Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi nr. 1, Partita IVA n. 02189180223 – Codice Fiscale n. 90014590229, rappresentata da: Dandrea Sandro nato a Borgo Valsugana (TN) il 25.04.1973, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore;
Considerato che:

- nell'anno in corso si sono conclusi i lavori per la realizzazione e l'allestimento del museo comunale denominato "Museo Per Via" a valere su fondi europei, statali, provinciali e comunali sotto la responsabilità e con il concorso del Comune di Pieve Tesino;
- il suddetto museo si inserirà nel sistema museale della Comunità Valsugana e Tesino per contribuire al rilancio del turismo e per la valorizzazione delle tradizioni e dei costumi che hanno caratterizzato il territorio e le sue popolazioni;
- la Comunità di Valle Valsugana e Tesino ha in comodato o concessione gratuita, compresa anche la funzione di ordinaria gestione, gli immobili costituenti la Casa natale di Alcide De Gasperi in Pieve Tesino;

- i due musei risultano essere fisicamente attigui e funzionalmente complementari;
- il Comune e la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi hanno stipulato una convenzione per la promozione culturale del Museo Per Via;

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale di Pieve Tesino nr. ____ di data _____ (allegato sub. A) e con deliberazione della Giunta della Comunità Valsugana e Tesino nr. ____ di data _____ (allegato sub. B), entrambe esecutive a norma di legge, i Rappresentanti Legali dei due Enti sono stati autorizzati alla stipulazione del presente atto.

Quanto sopra premesso e considerato, tra le parti contraenti, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione in comodato dell'immobile di che trattasi, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 Oggetto

Il Comune di Pieve Tesino, di seguito denominato anche "comodante", a mezzo del proprio soprannominato rappresentante, cede in comodato alla Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominato anche "comodatario", che, a mezzo del proprio legale rappresentante, accetta, l'immobile contraddistinto catastalmente dalla p.ed. 427, p.m.2, in P.T. 1847 in C.C. Pieve Tesino che identifica la sede del Museo "PER VIA", come appare dall'estratto mappa che previa visione, verifica, riconoscimento in conformità e firma delle parti, viene allegato al presente atto sotto la lettera sub C).

ART. 2 Gestione e spese di funzionamento

Il comodatario provvederà, in nome e per conto del comodante, alla gestione ordinaria del Museo PER VIA.

Resta espressamente esclusa dal presente incarico la gestione del personale e tutto ciò che riguarda l'organizzazione dell'attività museale e culturale in generale.

Saranno a carico del comodatario, in particolare:

- la manutenzione ordinaria per il buon uso dell'immobile ed il buon funzionamento degli impianti e delle attrezzature;
- l'attivazione e la gestione dei contratti per le forniture ed utenze elettriche, telefoniche e telematiche, calore, acqua, i servizi di pulizie, vigilanza e simili;
- l'acquisto del materiale di cancelleria ed altro di uso corrente e di ogni altro materiale di consumo;
- l'assistenza per la messa in opera di nuove attrezzature e per l'ammodernamento degli impianti;
- la stipula di idonee polizze assicurative inerenti il fabbricato, arredi, attrezzature ed altri beni mobili nonché per responsabilità civile verso terzi;
- l'organizzazione anche contabile per il bigliettaggio di accesso al museo, se previsto, e per il merchandising di materiali inerenti il museo (cataloghi, depliant...) e di gadget.

Le attività di bigliettaggio e di merchandising del Museo saranno gestite e contabilizzate direttamente dal comodatario – che ne fornirà rendicontazione, a titolo informativo, al comodante - e il loro ricavato verrà utilizzato dalla Comunità per le spese di funzionamento dell'immobile. Per quanto attiene alle modalità di rimborso degli eventuali maggiori costi e spese sostenute dal comodatario, entro il 28 febbraio di ciascun anno la Comunità predisporrà il rendiconto consuntivo. L'eventuale differenza verrà versata alla Comunità entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del rendiconto e, in caso di eccedenza, la differenza positiva verrà riportata a credito del Comune per l'anno successivo.

In fase di prima attuazione, la differenza, intesa come spesa a carico del comodante, a titolo provvisorio, per l'anno 2014, è stimata in Euro 18.000,00 (diciottomila/00).

Allo scopo di agevolare l'espletamento del presente incarico, il Comodante autorizza, fin da ora, il Comodatario a sostenere costi e spese per un importo singolo non superiore ad Euro 1.000,00 (mille/00) e comunque nel limite annuo stabilito al comma precedente. Nei limiti di spesa predetti, il Comune dà per approvato l'operato della Comunità.

Il rendiconto sarà supportato da idonea contabilità e documentazione ed il versamento a conguaglio, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul Tesoriere pro tempore del comodatario.

ART. 3 Durata

La durata del presente accordo è fissata in dieci anni dal momento della firma dello stesso ed è rinnovabile tacitamente di altri dieci anni. Le parti si riservano la facoltà di rescindere il presente Accordo, con dichiarazione scritta e motivata, previa comunicazione da inviarsi tramite posta certificata o lettera raccomandata A.R. all'altra parte con un preavviso di almeno dodici mesi.

ART. 4

Responsabilità e manutenzione

Il comodatario custodisce e conserva l'immobile di cui all'articolo 1 con la diligenza del buon padre di famiglia e si impegna a riconsegnarlo, alla scadenza del contratto, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

Il comodatario è responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini o enti, in dipendenza dell'esercizio del presente contratto, nell'immobile oggetto del presente comodato come definito nell'articolo 1 (uno).

Il comodatario si impegna ad eseguire con oneri a proprio carico tutti gli interventi di ordinaria manutenzione e le riparazioni e sostituzioni, eccedenti l'ordinaria

manutenzione, conseguenti a danni provocati da negligenza nell'uso della cosa comodata o da inosservanza degli obblighi previsti nel presente contratto.

Il comodante si impegna ad eseguire con oneri a proprio carico gli interventi di straordinaria manutenzione.

ART. 5

Controlli e inadempienze

Il comodante si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, all'accertamento dell'osservanza da parte del comodatario degli obblighi derivanti dal presente contratto. Il comodatario deve, quindi, permettere visite e rilievi che il comodante, a mezzo di propri incaricati, intende compiere nell'esercizio di tale facoltà.

Eventuali inadempienze riscontrate dal comodante sono immediatamente comunicate al comodatario con invito a provvedere entro un congruo termine.

Il comodante ed il comodatario rinunciano reciprocamente a rivalersi per i danni all'immobile o a quanto in esso contenuto, salvo quanto previsto dagli articoli precedenti e provvederanno a stipulare contratti di assicurazione a tutela dei rispettivi interessi.

ART. 6 Concessione e subconcessione

E' vietata la cessione del presente contratto senza il preventivo consenso delle parti.

E' vietata la subconcessione o subcomodato dell'immobile oggetto del presente contratto senza il preventivo consenso del comodante.

ART. 7 Risoluzione

In caso di scioglimento della Comunità o di cessazione dell'attività, l'ente che subentrerà al presente contratto è individuato dalla normativa che ne regola lo scioglimento o la cessazione.

Il contratto si intende risolto nei seguenti casi:

- nel caso di cessione del contratto o subconcessione dell'immobile in difformità da quanto previsto dal precedente articolo 6;
- per gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge o del presente contratto;
- qualora l'immobile comodato non venga utilizzato per le finalità indicate al precedente articolo 1;
- per la cessazione dell'utilizzo della cosa comodata.

Nei casi previsti al comma precedente, il comodante diffiderà il comodatario al rispetto delle norme e degli obblighi contrattuali entro un congruo termine. Scaduto inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 8 Restituzione

Il comodante si riserva la facoltà, per motivate esigenze di pubblica utilità, di esigere la restituzione dell'immobile di cui all'articolo 1 prima della scadenza del contratto. In tale caso la richiesta di restituzione dovrà essere comunicata al comodatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso.

ART. 9 Cauzione

Il comodatario è esonerato dal prestare cauzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10 Disposizioni finali

L'imposta di registro e di bollo relative alla stipulazione del presente atto di concessione sono a carico del Comodante.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è da considerarsi:

- soggetto all'imposta di registro in misura fissa, anche se non prevede la corresponsione di un canone, in base all'art. 5, comma 2), della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme del codice civile, le leggi e gli usi in materia.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Pieve Tesino, li _____

IL COMODANTE

COMUNE DI PIEVE TESINO

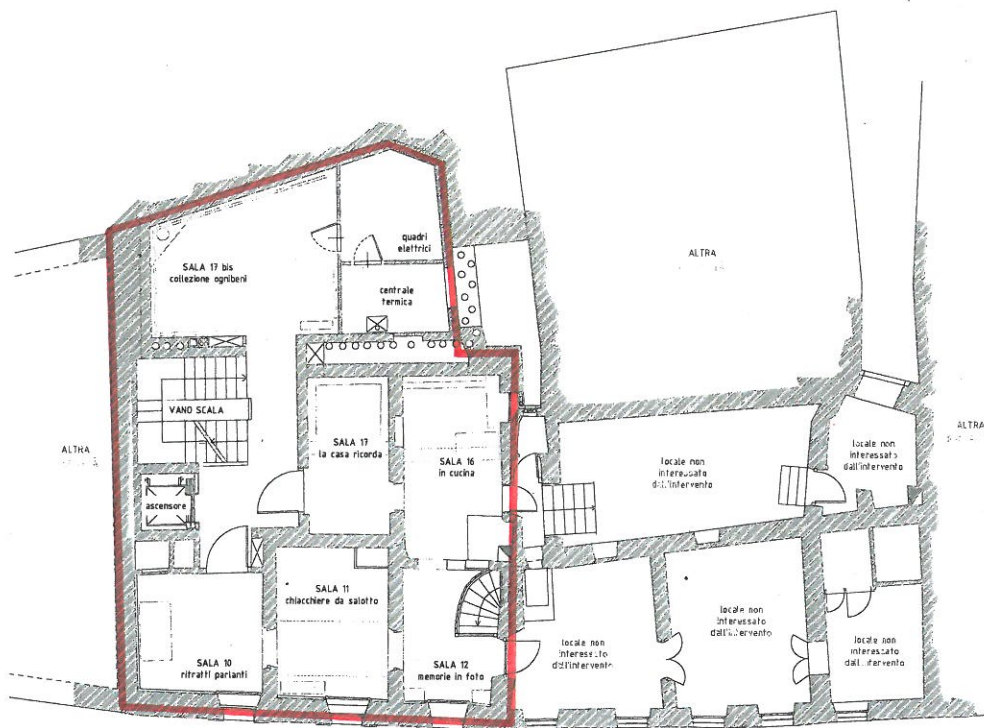
Il Legale Rappresentante

IL COMODATARIO

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

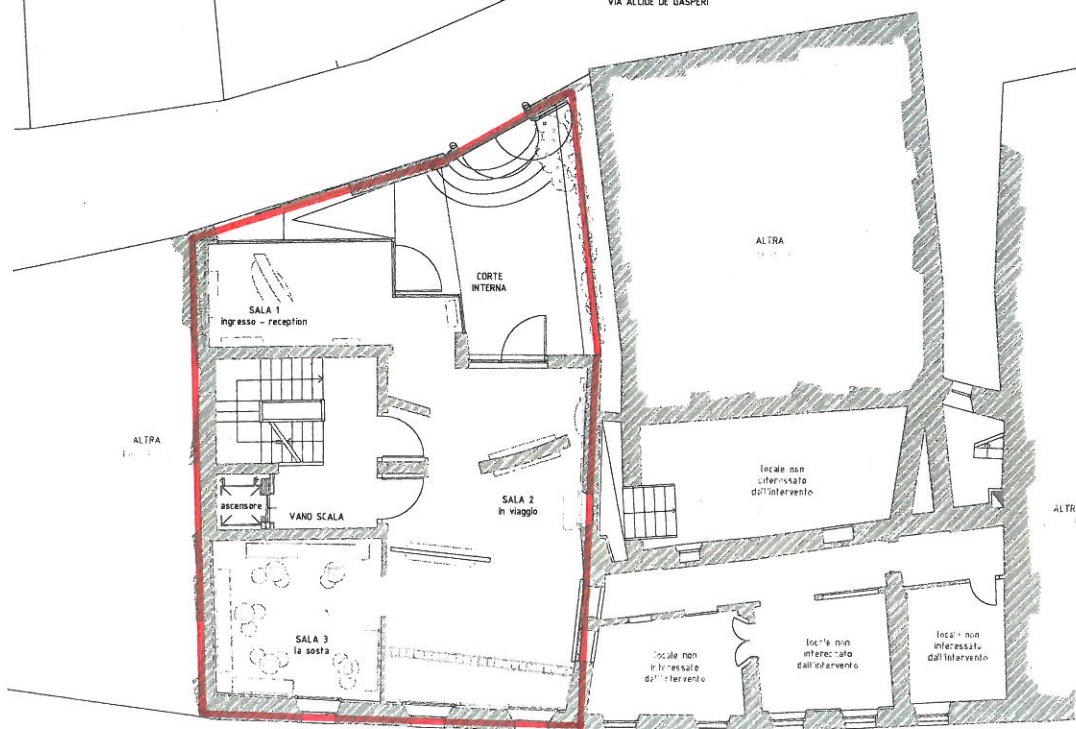
Il Legale Rappresentante

PIANTA PIANO -1

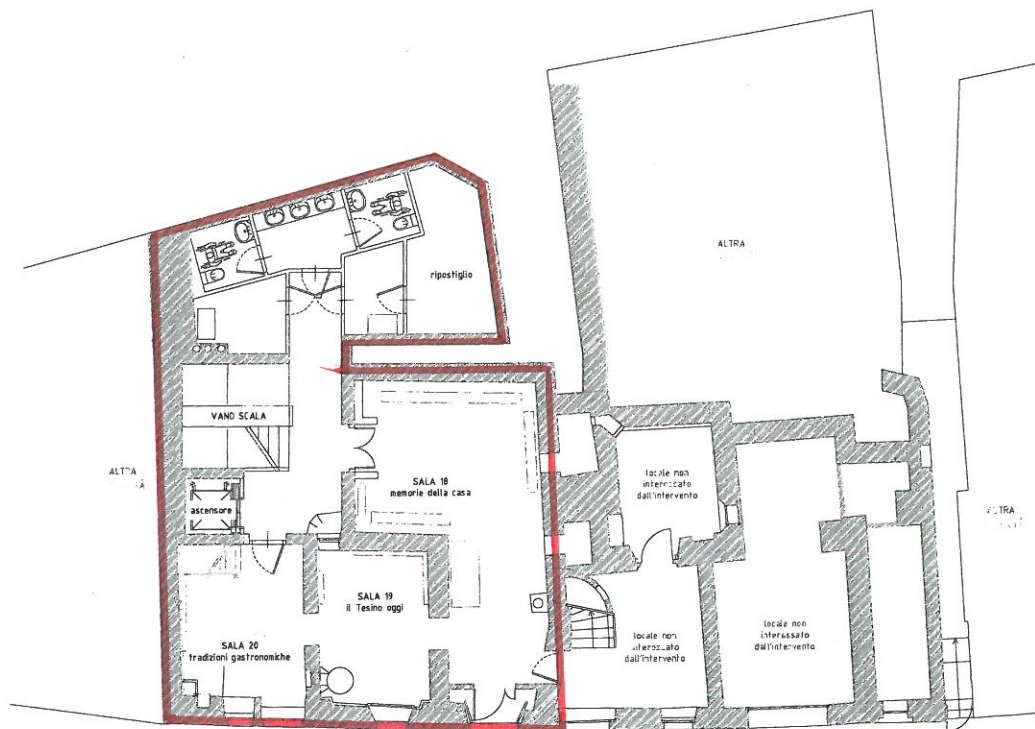


PIANTA PIANO 1

VIA ALDO DE GASPERI



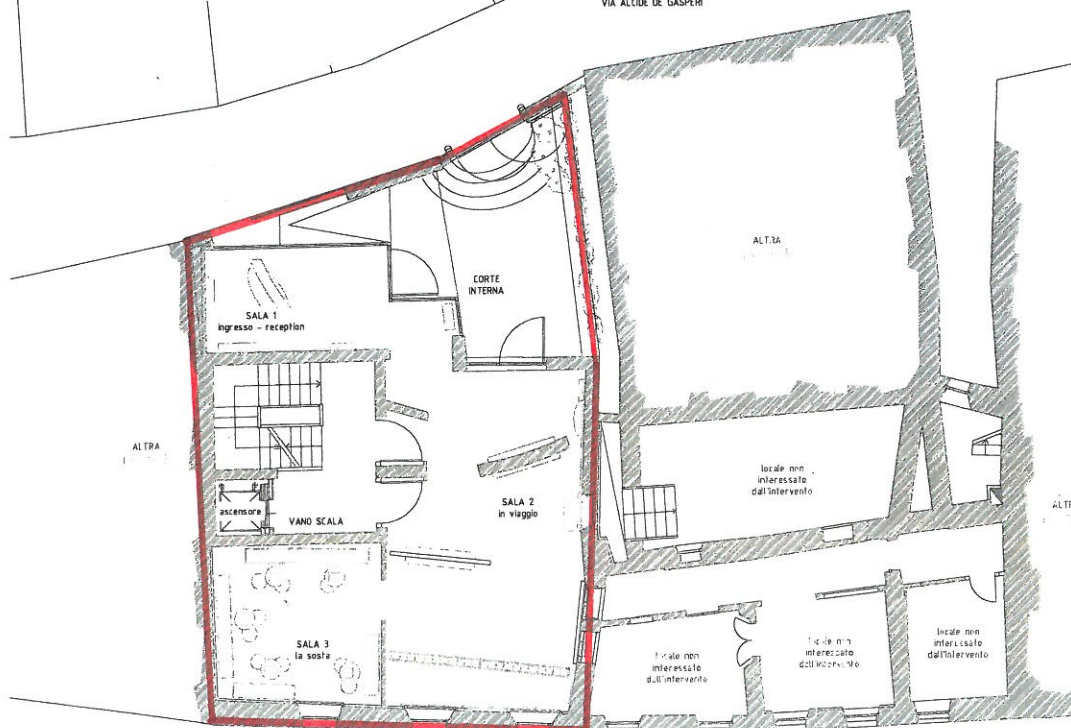
PIANTA PIANO -2



VIA CESARE BATTISTI

PIANTA PIANO 0

VIA ALDO DE GASPERI



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 28.03.2014, n. 84 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 28.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione:
- dichiarata immediatamente esecutiva

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo